



COMUNE di TEMU'

Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico

uff.tecnico@comune.temu.bs.it

Via Roma, 38 CAP 25050 TEMU' - Tel. 0364/906420 - fax. 0364/906421 Cod. Fisc. n. 00827800178 - Partita IVA n. 00580370989

Prot. n. 6800

Temù 12 dicembre 2012

ORDINANZA N. 29 SGOMBRO NEVE SU STRADE COMUNALI E REGOLAMENTAZIONE DURANTE PER IL PERIODO INVERNALE 2012 - 2013

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 relativo al nuovo codice della strada;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. sopra citato per la regolamentazione della circolazione nei dentro e fuori dai centri abitati;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 relativo al regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 04.01.2012 con il quale si attribuiscono le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnologico e Patrimonio per il Comune di Temù e per il Comune di Ponte di Legno (area tecnica unificata) al signor Geom. Denis Faustini;

CONSIDERATO che da sempre in tutte le strade Comunali esterne ai centri abitati del territorio comunale, non si provvede ad alcun intervento di manutenzione durante il periodo invernale, relativamente alla pulizia della neve e ghiaccio o spargimento di sale e sabbia;

TENUTO conto che alcune delle strade citate, in particolare le vie che dal centro abitato conducono alle località di montagna (ad esempio: Loc. Palmù, Prebalduino, Castello, Gario, Case Bedolè, Fondovalle, Spradizza ecc...), durante tutta la stagione invernale sono interessate dalla caduta di valanghe e non sono soggette allo sgombero della neve;

VISTO l'art. 37 del regolamento del Comune di Temù di polizia municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 25.11.2004 che testualmente recita: "

Art. 37 Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formati sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili e dalle portinerie dei fabbricati."
5. I soggetti di cui al comma 1 che violano gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 100,00.

RITENUTA indispensabile ed urgente la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che, in caso di nevicate, possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

RAVVISATA l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

VISTI l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 2000;

VISTO l'art. 6 bis della legge 125 del 24.07.2008;

VISTI gli articoli 50 e 54 del *D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO l'articolo 16 del vigente Statuto;

VISTE le attuali condizioni del manto nevoso ed al fine di garantire la pubblica incolumità;

ORDINA

1. Per i motivi in premessa esposti, nel periodo invernale (presumibilmente sino al 30 Aprile 2013) **a tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di abitazione privata, e in via solidale i titolari di negozi esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini e, in generale, di tutti gli edifici prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio:**
 - Di provvedere, durante e dopo le nevicate, e comunque non più tardi di 12 ore dalla caduta della neve, a togliere i cumuli della neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
 - Di provvedere, durante e dopo le nevicate, a tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali ove esistenti (ovvero i fronti) lungo i confini degli immobili di proprietà o occupati ad altro titolo;
 - Di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o al margine dell'area sgombrata e comunque in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
 - Di aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque;
 - Di provvedere a sgomberare dalla neve i balconi e i davanzali nelle prime ore del mattino in modo da non recare pericolo, molestia o danni ai passanti;
 - Di rimuovere in sicurezza e precauzione, la neve dai tetti che per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose, adottando durante tale operazione le opportune cautele per non creare pericolo per i passanti e/o danni alle cose;
 - In caso di gelo di provvedere a cospargere sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sabbia, sale o altro materiale per impedire il crearsi di zone scivolose che possono arrecare pericolo per la pubblica incolumità;
 - Di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi,
 - Passaggi pedonali o sulla carreggiata stradale;
 - **E' VIETATO** depositare sulle vie, piazze, aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati e scaricare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via; Solo in caso di comprovata urgenza e necessità, durante le operazioni di rimozione della neve dai tetti, si potrà scaricare la neve su suolo pubblico, previa, comunque, autorizzazione dell'amministrazione comunale e l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare danni a cose e persone, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività;
 - Ai residenti nelle abitazioni situati all'ultimo piano degli edifici, in via principale e in via subordinata ai proprietari e agli amministratori, fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni. Per agevolare la rimozione della neve e il ripristino della viabilità, in caso di entità superiore ai 20 cm, i proprietari dei veicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale, ricoverandoli altrove - preferibilmente all'interno della loro proprietà, fino a quando il servizio pubblico non abbia provveduto a liberare le carreggiate.
2. Per i motivi in premessa esposti, a tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade di competenza del Comune di Temù, in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale

nel periodo invernale, devono essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei ad essere prontamente utilizzati ove necessario.

AVVISA

che lo sgombero della neve e rimozione del ghiaccio, nonché tutte le operazioni necessarie per consentire l'utilizzo delle vie e percorsi pedonali del territorio comunale, sarà effettuato solamente all'interno dei centri abitati, nelle zone pavimentate in asfalto e materiali lapidei, in particolare:

- nelle seguenti vie:
G. Marconi, Lisevoli, Valenti, Molini, Ballardini, V.Veneto, Predazze, Bertolini, Lecanù, Molina, V.Emanuele II, Glere, Adamello, Dante A., Tollarini, C. Cantù, Ortazzo, Risorgimento, Strada delle Fontane, Strada Loc. Prati Grandi (da fine abitato di Pontagna a ponte di ferro), Saletti, Val D'avio, Loc. Centrale, Cavaione di Fuori, Cavaione di Dentro, Predalunga, Prevalè, Predazzo, Strada del Menech, Cavadolo, Segheria, Strada di Piazza, Strada del Cappellino, Valeriana, IV Novembre, S.Martino, C. Battisti, Alpi, Strada della Chiesa, Antica Pieve, Trento, Castello, Alpi, Mazzini, Monte Coleazzo, Loc. Case di Rio, Strada Villa-Ponte, Alta Valle, Piazza, Traviolo, Località Desèrt, Roma (S.S. 42 sgombero neve a carico Soc. Anas spa);
- nelle seguenti piazze e parcheggi:
Piazzetta Via G. Marconi, Piazza XI Febbraio, Piazzale davanti Hotel Adamello, Parcheggio Via Roma, Parcheggio Via Val d'Avio (di fronte cimitero di Temù), parcheggio Traviolo, parcheggio Cavaione, parcheggio asilo Pontagna, parcheggio zona artigianale; parcheggio degli Orti, Parcheggio Loc. Castello;

I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00, così come previsto dall'art. 7- bis del D. lgs. 267 del 2000, con ammissione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento in misura ridotta con possibilità di versare immediatamente l'importo dovuto nelle mani degli Agenti accertatori o con pagamento, entro 60 giorni dalla data di constatazione o di notificazione della violazione commessa direttamente presso l'ufficio del Servizio Polizia Locale di Temù sito in via Roma, 38 o con versamento in C/C postale indicando nella causale il numero del provvedimento sanzionatorio.

La presente Ordinanza, sarà resa pubblica, mediante affissione all'albo comunale e con ogni altro mezzo idoneo alla massima diffusione dei provvedimenti in essa contenuti nonché trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e Locale operanti in loco e deputate all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi art. 11 e 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricate della esecuzione della presente e del relativo controllo sulla circolazione stradale,

Copia della presente sarà trasmessa: alla Prefettura di Brescia, Questura, Stazione Carabinieri di Ponte di Legno, Albo - Sito internet Comunale, Servizio Polizia Municipale e Servizio Manutenzioni Sede.


IL SINDACO
(Dott. Roberto MENICI)